

Attenziò Battagliò!

“ALLUMINIO FUORILEGGE”

Recentemente, leggendo un articolo di Cristian Angeli sulla rivista P&S – di cui di seguito riporto uno stralcio – ho avuto un sobbalzo. Riassumendo: in Italia non si possono usare strutture temporanee in alluminio, se non previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Cosa significa?

Ho iniziato un veloce giro di telefonate ai tecnici di settore, ai costruttori e agli utilizzatori. Questi ultimi sono caduti dalle nuvole, non ne sapevano assolutamente niente; i tecnici invece non ne volevano parlare, ma tra i denti mi dicevano che era vero, mentre i costruttori cercavano di deviare il discorso per non far trapelare la notizia.

Parliamo di norme, come appare chiaro, fatte pensando ai cantieri edili, ed il legislatore non sapeva o non si è accorto che tali regole sono anche rivolte ed applicate agli spettacoli musicali.

È notizia di qualche giorno fa, letta su un quotidiano di Lucca, che questa estate uno spettacolo di Fiorello è stato spostato dallo Stadio a Piazza Napoleone, usando una struttura diversa, perché la commissione gli ha contestato l'uso di strutture in alluminio, le stesse usate da anni in giro per la Penisola.

E adesso cosa succede?

Teoricamente niente, perché si presume che il buon senso di alcuni faccia soprassedere al pasticcio. Certo il problema non è da poco, poiché si vive nell'incertezza: la commissione darà o no l'autorizzazione? C'è anche il rischio che alcuni spettacoli saltino o vengano spostati, e magari qualcuno ci rimetterà anche dei soldi, ma pazienza... Il problema vero, invece, si presenterà qualora qualcuno dovesse farsi male: in quel caso il responsabile passerà dei guai molto seri. Questa situazione resterà certamente in vigore fino a tutto il 2010, perché sembra, e dico “sembra”, che questa interpretazione venga cancellata dalla entrata in vigore il 1° gennaio 2011 degli Eurocodici.

La situazione normativa (tratto da P&S)

Il 1 luglio 2009, in Italia, vi è stato un profondo cambiamento nell'ingegneria civile, essendo entrate ufficialmente in vigore le “Nuove norme tecniche per le costruzioni”, DM 14 gennaio 2008, che definiscono i principi per il progetto, l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni, nei

riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti essenziali di resistenza meccanica e stabilità. Esse forniscono, quindi, per tutti gli elementi strutturali, i criteri generali di sicurezza, definiscono le caratteristiche dei materiali e dei prodotti e, più in generale, trattano gli aspetti attinenti alla sicurezza strutturale delle opere. Tali nuove norme sono state poi completate dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 2 febbraio 2009 n° 617 recante le “Istruzioni per l'applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14 gennaio 2008”. Nell'introduzione al testo della Circolare è scritto che il nuovo Decreto “rappresenta la più avanzata espressione normativa a tutela della pubblica incolumità nel settore delle costruzioni, secondo un'impostazione coerente con gli Eurocodici e con contenuti all'avanguardia [...] impostazione condivisa dal mondo accademico, professionale e produttivo-imprenditoriale”.

Alcune settimane fa, mentre studiavo con interesse queste nuove norme tecniche, mi sono accorto che esse, dopo i capitoli che trattano approfonditamente delle costruzioni in acciaio, in cemento armato, in legno e in muratura, riportano il seguente paragrafo:

4.6 COSTRUZIONI DI ALTRI MATERIALI

I materiali non tradizionali o non trattati nelle presenti norme tecniche potranno essere utilizzati per la realizzazione di elementi strutturali od opere, previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, autorizzazione che riguarderà l'utilizzo del materiale nelle specifiche tipologie strutturali proposte sulla base di procedure definite dal Servizio Tecnico Centrale. Si intende qui riferirsi a materiali quali (...), leghe di alluminio, leghe di rame, (...), materiali polimerici fibrorinforzati, (...), materiali diversi dall'acciaio con funzione di armatura da c.a.

Quindi tutto ciò che non appartiene alla categoria “tecniche e materiali costruttivi tradizionali” viene liquidato dalle Nuove norme tecniche con questo succinto trafiletto, tutt'altro che chiaro.

Un'interpretazione

Pare quindi che le strutture in leghe di alluminio possano essere utilizzate, in Italia, solo previa autorizzazione del Servizio Tecnico Centrale su parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Dopo essermi confrontato con alcuni colleghi, ho inoltrato un quesito al Servizio Tecnico Centrale che, in sintesi, non ha ancora chiarito totalmente la situazione. Allo stato attuale, comunque, le norme tecniche vigenti dal 1 luglio 2009 pongono il divieto di utilizzare liberamente le strutture in alluminio; per utilizzare elementi strutturali in alluminio è necessario che i produttori/utilizzatori li abbiano sottoposti ad una procedura di validazione da parte del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con rilascio di apposita autorizzazione all'uso. In assenza di tale autorizzazione si potrebbe incorrere in possibili contestazioni in fase di utilizzo o, peggio, in caso di sinistri. Le Commissioni di Vigilanza, inoltre, potrebbero non accettare l'impiego di strutture realizzate in leghe di alluminio.

Personalmente, parlando con altri funzionari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, mi sono convinto che non era nell'intenzione del Legislatore introdurre una prescrizione

così forte, tale da mettere in difficoltà un intero settore economico, ma questo è. Conoscendo bene, per vari altri motivi, le tempistiche con le quali opera lo stesso Ministero che ha scritto il testo, ci sarebbe da chiedersi se una tale prescrizione non avrebbe dovuto essere concertata preliminarmente con le associazioni di categoria, anche perché la Circolare dichiara che la norma è “...condivisa dal mondo professionale e produttivo-imprenditoriale...”, circostanza sulla quale esprimo qualche perplessità.

Quesiti aperti

I punti oscuri restano molti e dipendono dall'interpretazione, più o meno restrittiva, che si darà alla norma stessa. Tra tutti, ne pongo qui apertamente alcuni che possono essere di interesse in questa sede:

- L'Autorizzazione Ministeriale è necessaria per gli “elementi strutturali”, per il “materiale” o per “l'esecuzione dell'opera”? In altre parole, qual è il settore industriale che deve inoltrare l'istanza di autorizzazione al Ministero: il produttore/importatore della materia prima, il trasformatore dell'alluminio in elementi prefabbricati o l'impresa che li assembla?
- Posto che l'alluminio è un materiale utilizzabile senza problemi negli altri paesi europei, cosa succederà quando arriverà in Italia un tour internazionale col suo carico di strutture in alluminio pronte per essere installate entro pochi giorni?
- Quali sono le reali “responsabilità” connesse ad una eventuale violazione della prescrizione di cui al p.to 4.6 del DM 14/01/2008, considerato che il decreto non prevede a tale proposito alcun tipo di sanzione?

Risulta ad oggi che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, consapevole della situazione, abbia attivato un gruppo di lavoro al fine di ovviare ai tanti quesiti.

Alla data di chiusura di questo articolo non possediamo altri elementi per chiarire meglio la situazione. Abbiamo però richiesto un incontro presso il Ministero, sul quale vi aggiorneremo presto. ■

